

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana** 1
  - ★ **Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità** ..... 2
  - ★ **Regolamento (CE) n. 2186/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 6
  - Regolamento (CE) n. 2187/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele 7
  - Regolamento (CE) n. 2188/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele ..... 9
  - Regolamento (CE) n. 2189/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti ..... 11
  - ★ **Regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli** ..... 12
  - Regolamento (CE) n. 2191/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 23

Regolamento (CE) n. 2192/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

96/640/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto** ..... 27

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto ..... 29

96/641/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto** ..... 31

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto ..... 32

Commissione

96/642/CE:

- \* **Decisione della Commissione, dell'8 novembre 1996, recante creazione di un comitato consultivo dell'energia** ..... 34

96/643/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 13 novembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica <sup>(1)</sup>** ..... 37

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2184/96 DEL CONSIGLIO**  
**del 28 ottobre 1996**  
**relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto, con un accordo in forma di lettere, che il dazio doganale da applicare all'importazione di riso (codice NC 1006) di origine e provenienza egiziana sarebbe calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo, e che la riduzione concessa non sarebbe più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione sul prodotto;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto<sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il dazio doganale da applicare all'importazione nella Comunità di riso (codice NC 1006) di origine e prove-

nienza egiziana è calcolato, limitatamente ad un volume annuo di 32 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore di tale dazio.

*Articolo 2*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, comprese le eventuali misure di sorveglianza, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 1250/77 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. SPRING

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

**REGOLAMENTO (EURATOM, CE) N. 2185/96 DEL CONSIGLIO**  
**del 11 novembre 1996**

**relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

- (1) considerando che il potenziamento della lotta contro la frode ed altre irregolarità commesse a danno del bilancio comunitario è essenziale per la credibilità della Comunità;
- (2) considerando che dall'articolo 209 A del trattato risulta che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità rientra in primo luogo nella responsabilità degli Stati membri, fatte salve altre disposizioni del trattato;
- (3) considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, ha predisposto un quadro giuridico comune a tutti i settori di attività della Comunità;
- (4) considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento definisce la nozione di «irregolarità» e che nel sesto considerando di tale regolamento si precisa che le condotte che danno luogo a irregolarità comprendono le condotte fraudolente, quali definite nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(4)</sup>;
- (5) considerando che detto regolamento ha previsto, all'articolo 10, la successiva adozione di disposizioni generali supplementari in materia di controlli e verifiche in loco;
- (6) considerando che, per ragioni di efficacia e fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, occorre adottare, in materia di controlli e verifiche da effettuare sul posto da parte della Commissione, disposizioni generali supplementari

che lascino impregiudicata l'applicazione delle normative comunitarie settoriali di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del suddetto regolamento;

- (7) considerando che l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento dipende dall'individuazione degli obiettivi che ne giustificano l'applicazione soprattutto quando, per l'entità della frode, che non si limita ad un solo paese ed è spesso dovuta a reti organizzate, o per la specificità della situazione in uno Stato membro, tali obiettivi non possono, per la gravità del danno arrecato agli interessi finanziari delle Comunità o alla credibilità dell'Unione, essere realizzati in maniera ottimale dai soli Stati membri e possono quindi essere meglio realizzati a livello comunitario;
- (8) considerando che i controlli e le verifiche sul posto non possono eccedere quanto necessario per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario;
- (9) considerando peraltro che essi sono effettuati in modo da lasciare impregiudicate le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro relative alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
- (10) considerando che, in base al principio di fedeltà comunitaria posto dall'articolo 5 del trattato CE e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Comunità europee, è opportuno che le amministrazioni degli Stati membri e i servizi della Commissione cooperino lealmente fornendosi l'assistenza necessaria per la preparazione e l'esercizio dei controlli e delle verifiche sul posto;
- (11) considerando che si devono definire le condizioni d'esercizio dei poteri dei controllori della Commissione;
- (12) considerando che tali controlli e verifiche sul posto si effettuano nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte e delle norme relative al segreto d'ufficio e alla protezione dei dati personali; che, in proposito, è necessario che la Commissione provveda affinché i suoi controllori rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione dei dati personali, in particolare quelle previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(5)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 21. 3. 1996, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 102 e parere espresso il 23 ottobre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

- (13) considerando che, per consentire una lotta efficace alla frode e ad altre irregolarità, i controlli della Commissione devono essere effettuati presso operatori economici che potrebbero essere implicati direttamente o indirettamente nell'irregolarità di cui trattasi e presso coloro che potrebbero essere da questa interessati; che, in caso di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, occorre che la Commissione vigili affinché tali operatori economici non siano sottoposti contemporaneamente, per gli stessi fatti, ad analoghi controlli e verifiche effettuati dalla Commissione o dagli Stati membri in base a normative comunitarie settoriali o a legislazioni nazionali;
- (14) considerando che i controllori della Commissione devono poter accedere a tutte le informazioni sulle operazioni in questione alle stesse condizioni alle quali vi accedono i controllori amministrativi nazionali; che i rapporti dei controllori della Commissione, sottoscritti, se del caso, dai controllori nazionali, devono essere redatti tenendo conto delle esigenze procedurali previste dalla legislazione dello Stato membro interessato, che essi devono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro in cui risulti necessario utilizzarli e devono avere lo stesso valore attribuito alle relazioni redatte dai controllori amministrativi nazionali;
- (15) considerando che, qualora vi sia un rischio di scomparsa degli elementi di prova o qualora gli operatori economici si oppongano ad un controllo o ad una verifica sul posto da parte della Commissione, spetta agli Stati membri prendere i provvedimenti cautelari o di esecuzione necessari in base alle rispettive legislazioni;
- (16) considerando che il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di repressione dei delitti né le norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria tra Stati membri in materia penale;
- (17) considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i soli poteri d'azione previsti dai trattati sono quelli degli articoli 235 del trattato CE e 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali supplementari a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 applicabili ai controlli e alle verifiche amministrativi effettuati sul posto dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le irregolarità come definite dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento.

Fatte salve le disposizioni delle normative comunitarie settoriali, il presente regolamento si applica a tutti i settori di attività della Comunità.

Esso non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di azioni penali né le norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria tra Stati membri in materia penale.

#### *Articolo 2*

A norma del presente regolamento la Commissione può procedere a controlli e verifiche sul posto:

- per ricercare irregolarità gravi, irregolarità transnazionali o irregolarità in cui possono essere implicati operatori economici che esplicano la loro attività in vari Stati membri,
- oppure per ricercare irregolarità, qualora in uno Stato membro la situazione esiga, in un caso particolare, il rafforzamento di controlli e verifiche sul posto per migliorare l'efficacia della tutela degli interessi finanziari e assicurare così un livello di protezione equivalente all'interno della Comunità,
- oppure a richiesta dello Stato membro interessato.

#### *Articolo 3*

La Commissione, se decide di procedere a controlli e verifiche sul posto a norma del presente regolamento, vigila affinché presso gli operatori economici in questione non si proceda contemporaneamente, per gli stessi fatti, ad analoghi controlli e verifiche sulla base di normative comunitarie settoriali.

Inoltre, essa tiene conto dei controlli che lo Stato membro sta effettuando o ha effettuato, per i medesimi fatti, presso gli operatori economici interessati in base alla propria legislazione.

#### *Articolo 4*

I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato, che sono informate in tempo utile dell'oggetto, delle finalità nonché del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche in modo da poter fornire tutta l'assistenza necessaria. A tal fine gli agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

Inoltre, se lo Stato membro interessato lo desidera, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e dalle autorità competenti dello Stato stesso.

#### *Articolo 5*

I controlli e le verifiche sul posto sono effettuati dalla Commissione presso gli operatori economici ai quali possono essere applicate le misure o le sanzioni amministrative comunitarie a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 quando sussistano ragioni per ritenere che siano state commesse delle irregolarità.

Per facilitare alla Commissione l'esercizio dei controlli e delle verifiche, gli operatori sono tenuti a permettere l'accesso ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale.

Nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per accertare l'esistenza di un'irregolarità, la Commissione può effettuare controlli e verifiche sul posto presso altri operatori economici interessati, per avere accesso alle pertinenti informazioni da questi detenute circa i fatti oggetto dei controlli e delle verifiche sul posto.

#### Articolo 6

1. I controlli e le verifiche sul posto sono effettuati, sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione, da suoi funzionari od agenti debitamente abilitati, in appresso denominati «i controllori della Commissione». A tali controlli e verifiche possono assistere le persone che gli Stati membri hanno messo a disposizione della Commissione in qualità di esperti nazionali distaccati.

I controllori della Commissione esercitano i loro poteri su presentazione di una abilitazione scritta, nella quale sono indicate la loro identità e qualifica, corredata di un documento che indica l'oggetto e lo scopo del controllo o della verifica sul posto.

Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, essi sono tenuti a rispettare le norme di procedura previste dalla legislazione dello Stato membro interessato.

2. Previo accordo dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'assistenza di agenti di altri Stati membri in qualità di osservatori e può ricorrere, a fini di assistenza tecnica, ad organismi esterni che agiscano sotto la sua responsabilità.

La Commissione vigila affinché tali agenti ed organismi presentino tutte le garanzie in fatto di competenza tecnica, di indipendenza e di rispetto del segreto professionale.

#### Articolo 7

1. I controlli della Commissione hanno accesso, alle medesime condizioni dei controllori amministrativi nazionali e nel rispetto delle legislazioni nazionali, a tutte le informazioni e alla documentazione relative alle operazioni di cui trattasi necessarie ai fini del buon svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Essi possono utilizzare gli stessi mezzi materiali di controllo di cui si avvalgono i controllori amministrativi nazionali e in particolare possono prendere copia dei documenti pertinenti.

I controlli e le verifiche sul posto possono riguardare in particolare:

— i libri e i documenti professionali, come fatture, capitolati d'appalto, ruolini paga, distinte dei lavori, estratti di conti bancari detenuti dagli operatori economici;

- i dati informatici;
- i sistemi e i metodi di produzione, di imballaggio e di spedizione;
- il controllo fisico della natura e del volume delle merci o delle azioni svolte;
- il prelievo e la verifica dei campioni;
- lo stato di avanzamento dei lavori o degli investimenti finanziati, l'utilizzazione e la destinazione degli investimenti portati a termine;
- i documenti contabili e di bilancio;
- l'esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti sovvenzionati.

2. Se necessario, spetta agli Stati membri, su richiesta della Commissione, prendere gli adeguati provvedimenti cautelari previsti dalla legislazione nazionale, in particolare per salvaguardare gli elementi di prova.

#### Articolo 8

1. Le informazioni comunicate o ottenute sotto qualsiasi forma a norma del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della tutela accordata alle informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che nell'ambito delle istituzioni comunitarie o negli Stati membri vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate dalle istituzioni comunitarie per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità in tutti gli Stati membri. Quando uno Stato membro intenda utilizzare ad altri fini le informazioni raccolte da agenti soggetti alla sua autorità e partecipanti come osservatori a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 a controlli e verifiche sul posto, esso chiede il consenso dello Stato membro in cui tali informazioni sono state raccolte.

2. La Commissione comunica quanto prima all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono stati effettuati i controlli o le verifiche sul posto, qualsiasi fatto o sospetto relativo ad irregolarità di cui ha avuto conoscenza nel corso del controllo o della verifica sul posto. Ad ogni modo la Commissione è tenuta a informare la suddetta autorità circa i risultati di tali controlli e verifiche.

3. I controlli della Commissione provvedono affinché le loro relazioni di controllo e verifica siano redatte tenendo conto dei requisiti di procedura previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Gli elementi materiali e di prova raccolti, di cui all'articolo 7, sono acclusi come allegati a tali relazioni. Le relazioni così redatte costituiscono, alla stessa stregua e alle medesime condizioni di quelle predisposte dai controllori amministrativi nazionali, elementi di prova che possono

essere ammessi nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro in cui risulti necessario utilizzarle. Tali relazioni sono valutate in base alle medesime regole applicabili alle relazioni amministrative redatte dai controllori amministrativi nazionali ed hanno identico valore. In caso di controllo congiunto a norma dell'articolo 4, secondo comma, i controllori nazionali che hanno partecipato all'operazione sono invitati a controfirmare la relazione redatta dai controllori della Commissione.

4. La Commissione provvede affinché i suoi controllori, nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione dei dati personali, in particolare quelle previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. In caso di controlli e verifiche sul posto eseguiti al di fuori del territorio della Comunità, le relazioni sono redatte dai controllori della Commissione in condizioni che permetterebbero loro di costituire elementi di prova

che possono essere ammessi nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro in cui risulti necessario utilizzarle.

#### *Articolo 9*

Ove gli operatori economici di cui all'articolo 5 si oppongono ad un controllo o ad una verifica sul posto, lo Stato membro interessato presta ai controllori della Commissione, in base alle disposizioni nazionali, l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento della loro missione di controllo e di verifica sul posto.

Ove occorre, spetta agli Stati membri prendere le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. QUINN

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 2186/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1109/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/96<sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 4 una penale a carico dei venditori diretti che non rispettino ogni anno il termine per la comunicazione della dichiarazione ricapitolativa delle vendite durante il periodo trascorso all'autorità competente dello Stato membro; che, in base all'esperienza, è emerso che, per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento molto basso, la penale prevista è poco dissuasiva e comporta spese amministrative di riscossione maggiori dell'importo della penale stessa; che appare pertanto opportuno fissare un importo minimo della penale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora non rispetti tale scadenza, il produttore è soggetto al prelievo su tutti i quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente che superino il quantitativo di riferimento di cui dispone, oppure, ove quest'ultimo non sia stato superato, ad una penale pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se il quantitativo di riferimento di cui dispone fosse superato dello 0,1 %; l'importo della penale non può tuttavia essere inferiore a 20 ECU né superiore a 1 000 ECU.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 17 del 23. 1. 1996, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2187/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1996

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 539/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96<sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione, del 14 novembre 1988<sup>(5)</sup>, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93<sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(9)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96<sup>(11)</sup>;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1996, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2188/96 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 novembre 1996**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96<sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produ-

zione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93<sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(9)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96<sup>(11)</sup>;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1996.

Esso si applica fino al 31 ottobre 1997 al più tardi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(11)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2189/96 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 1996****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 è sospeso per il periodo dal 15 al 20 novembre 1996.
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 15 novembre 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2190/96 DELLA COMMISSIONE**

del 14 novembre 1996

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95<sup>(6)</sup>, deve essere modificato riguardo a vari aspetti al fine di migliorare il regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli e di garantirne la trasparenza; che è quindi opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità rifondere in un nuovo testo ed abrogare il regolamento (CE) n. 1488/95;

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(8)</sup>, ha fissato le modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 2123/96<sup>(10)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95<sup>(12)</sup>, ha fissato le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che la Commissione deve fissare i tassi della restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione; che tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di domanda dei titoli di esportazione e che possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica;

considerando che per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare è opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli;

considerando che è opportuno, ai fini di una buona esecuzione del regime, prevedere diversi sistemi di concessione delle restituzioni;

considerando che è altresì opportuno subordinare alla costituzione di una cauzione il rilascio dei titoli con fissazione anticipata della restituzione;

considerando che, al fine di assicurare la buona esecuzione del regime e di eliminare gli speculatori, occorre sopprimere la trasferibilità dei titoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni sono fissate tenendo conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste; che a tal fine è opportuno predisporre un nuovo sistema per il rilascio di titoli con fissazione anticipata della restituzione; che, anteriormente al rilascio di

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

<sup>(6)</sup> GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

<sup>(9)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 284 del 6. 11. 1996, pag. 2.

<sup>(11)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

tali titoli, la Commissione deve informarsi chiedendo agli esportatori di comunicarle il tasso minimo loro necessario per esportare; che sulla base di tali informazioni la Commissione deve poter decidere con cognizione di causa tassi di restituzione economicamente validi;

considerando che, secondo l'articolo 26, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1035/72, il tasso di restituzione è quello applicabile il giorno della domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione, sicché è opportuno prevedere una procedura secondo la quale la presentazione delle domande di titolo deve avvenire in un periodo prestabilito a tal fine, sulla base di un tasso di restituzione indicativo, trascorso il quale la Commissione, tenuto conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, fisserà una data effettiva di domanda di titolo e un tasso di restituzione definitivo applicabile in tal giorno;

considerando che è opportuno prevedere che in caso di necessità la Commissione possa respingere tutte le domande di titolo speciale con fissazione anticipata della restituzione;

considerando che occorre definire la nozione di data di rilascio dei titoli con riferimento al regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli, merci deperibili, è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda di titolo a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo;

considerando che, al fine di non discriminare gli operatori comunitari nel rilascio dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prendere in considerazione la data di accettazione della dichiarazione di esportazione anziché la data della domanda di titolo;

considerando che, per evitare superamenti notevoli dei quantitativi indicativi di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prevedere che la Commissione possa respingere le domande di titoli relative ad una data di esportazione successiva ad un termine prestabilito;

considerando che occorre rendere obbligatorie le destinazioni o i gruppi di destinazioni;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli;

considerando che i prodotti esportati che beneficiano di restituzioni devono essere conformi, secondi i casi, alle norme comuni di qualità ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi;

considerando che per le consegne relative al rifornimento di battelli e aeromobili assimilate ad un'esportazione fuori

della Comunità che dà diritto alle restituzioni, il controllo sistematico di ogni partita per quanto concerne le norme di qualità richiede un lavoro amministrativo sproporzionato rispetto ai quantitativi modesti di ortofrutticoli che normalmente formano oggetto di siffatte consegne specifiche; che, in determinate condizioni, questo controllo non è quindi auspicabile e che è pertanto opportuno derogarvi;

considerando che, per coerenza con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94<sup>(2)</sup>, siffatta deroga è accettabile soltanto per quantitativi inferiori o pari a 500 kg per prodotto;

considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Regime relativo alla concessione di restituzioni**

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono concesse sulla base di un titolo di esportazione che può essere rilasciato secondo i tre sistemi seguenti:

- a) il sistema ordinario, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione (\*sistema A 1\*);
- b) il sistema speciale, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione (\*sistema A 2\*);
- c) il sistema con titolo senza fissazione anticipata della restituzione (\*sistema B\*).

2. Per i sistemi A 1 e A 2, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i tassi della restituzione nonché i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli e il periodo di validità dei medesimi. Tuttavia, per il sistema A 2, detti tassi e quantitativi hanno valore puramente indicativo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 28.

Le fissazioni suddette vengono effettuate per periodo di domanda dei titoli.

3. Per il sistema B, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i quantitativi indicativi e i tassi di restituzione indicativi.

Le fissazioni suddette vengono effettuate per periodo di esportazione.

4. In caso di circostanza eccezionale, i quantitativi di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché il periodo di validità dei titoli di cui al paragrafo 2 possono essere riesaminati dalla Commissione in base all'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

#### Articolo 2

##### Disposizioni specifiche per il sistema A 1

1. I titoli del sistema A 1 vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data della domanda.

La domanda di titolo è accompagnata dalla costituzione di una cauzione di importo pari alla metà di quello della restituzione vigente, il giorno della domanda per l'esportazione di cui trattasi.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato I, il lunedì e il giovedì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per date delle domande e per singole categorie di prodotti, i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli nei giorni precedenti, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, ovvero che constata l'eventuale assenza di domande.

3. La Commissione esamina per ciascuna categoria di prodotti, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

— diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati titoli di tipo A 1, esclusi quelli rilasciati per azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round,

— maggiorato dei quantitativi corrispondenti alle domande ritirate conformemente al paragrafo 5,

— maggiorato dei quantitativi per i quali dei titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati,

— maggiorato dei quantitativi non utilizzati nei limiti della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

4. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non siano state adottate entro tale termine le misure contemplate al paragrafo 3, secondo comma.

5. Qualora venga fissata una percentuale di rilascio conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, secondo comma, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

#### Articolo 3

##### Disposizioni specifiche per il sistema A 2

1. Le domande di titoli del sistema A 2 sono presentate dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri nei periodi di domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini della concessione di un tasso di restituzione definitivo e di una determinata quantità di prodotti, validi alla data effettiva della domanda.

Ai fini del presente regolamento, per «data effettiva della domanda» si intende la data in cui si considerano presentate le domande di cui al primo comma.

Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione di importo pari alla metà di quello della restituzione al tasso indicativo in vigore nel periodo di domanda.

2. Le domande di titolo recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture, in cui il tasso di restituzione minimo chiesto dal richiedente per consentirgli di esportare è espresso da un numero intero di ECU per tonnellata netta:

— Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a... (*tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado*) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

— Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst... (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto på den faktiske ansøgningsdato

— Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens... ECU/Tonne Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

— Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς... (ελάχιστο ύψος που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ECU/τόνο καθαρού δάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης

— Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than ECU.../tonne net (*minimum rate sought by the applicant*) on the actual date of application

— Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à... (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) écus/tonne net à la date effective de la demande

— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a... (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda

— Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan... (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutievoet)

— Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a... (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) écus/tonnelada líquida na data efectiva de pedido

— Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään... (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivämääränä

— Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst... (minimibidrags-sats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan.

Il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al doppio del tasso indicativo.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello riportato nell'allegato II, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del terzo giorno lavorativo successivo al periodo di domanda dei titoli, una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per singola categoria di prodotti, i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, ovvero che constata l'eventuale assenza di domande.

Tali quantitativi sono ripartiti:

- per destinazioni o gruppi di destinazioni,
- per tasso minimo chiesto dal richiedente, in ordine progressivo.

4. Alla fine di ciascun periodo di domanda di titoli, la Commissione fissa:

- la data effettiva di domanda di cui al paragrafo 1,
- i tassi di restituzione definitivi applicabili a tale data,
- le percentuali di rilascio dei titoli che si considerano essere richiesti alla data effettiva di domanda,

oppure decide di respingere le domande, se necessario.

5. Le domande di cui al paragrafo 2 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi fissati dalla Commissione sono considerate nulle.

6. I titoli di esportazione sono rilasciati dagli Stati membri il terzo giorno lavorativo successivo alla data effettiva di domanda.

7. Per le domande di titoli considerate nulle in forza del paragrafo 5 come pure per le domande respinte in applicazione del paragrafo 4, la cauzione viene svincolata.

#### Articolo 4

##### Disposizioni comuni per i sistemi A 1 e A 2

1. Per i titoli A 1 e A 2 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), le destinazioni o i gruppi di destinazioni sono obbligatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e vanno indicati nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli stessi.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 22, almeno una delle diciture:

— Restitución válida para ... (cantidad para la que se haya expedido el certificado) como máximo

— Restitutionen omfatter højst ... (den mængde, licensen er udstedt for)

— Erstattung gültig für höchstens ... (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

— Επιστροφή που ισχύει για (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

— Refund valid for not more than ... (quantity for which licence issued)

— Restitution valable pour ... (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

— Restituzione valida al massimo per ... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

— Restitutie voor ten hoogste ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

— Restituição válida para ... (quantidade em relação à qual tenha sido emitido o certificado), no máximo

— Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on myönnetty)

— Bidrag som gäller för högst ... (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

3. Per ciascun periodo di domanda e per ciascun tipo di titolo, le domande di titoli presentate da un operatore per un prodotto e una destinazione o gruppo di destinazioni non possono vertere su un quantitativo globale superiore alla metà di quello previsto per tale prodotto e tale destinazione o gruppo di destinazioni nel relativo periodo di domanda.

In caso di aumento di tale quantitativo durante il periodo di domanda, le domande successive non possono vertere su un quantitativo superiore alla metà di detto aumento.

Gli Stati membri respingono d'ufficio tutte le domande non rispondenti alle disposizioni del primo e del secondo comma.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello riportato nell'allegato III, il giovedì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per singola categoria di prodotti:

- i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate,
- i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati e i quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
- se del caso, l'assenza di tali quantitativi,
- i tassi di restituzione applicati per i quantitativi di cui al primo e al secondo trattino.

Nella comunicazione figurano le informazioni relative alla penultima settimana precedente quella in corso.

5. Il periodo di validità dei titoli decorre dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, per i titoli di esportazione relativi a mele destinate a Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, il periodo di validità decorre:

- dal 15 luglio dell'anno in corso, per i titoli rilasciati tra la data corrispondente al 15 luglio meno il periodo di validità e il 14 luglio,
- dal giorno del rilascio, per i titoli rilasciati tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo.

Il periodo di validità scade alla fine del mese di febbraio per i titoli rilasciati tra la data corrispondente al 1° marzo meno il periodo di validità e la fine del mese di febbraio.

L'indicazione delle date di cui sopra è riportata nella casella 22 del titolo con almeno una delle seguenti diciture:

- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez)
- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør)
- Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gültigkeitsdauer)
- Πιστοποιητικό που ισχύει από (ημερομηνία έναρξης ισχύος) έως (ημερομηνία λήξης ισχύος)
- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity)
- Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité)
- Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al [data di scadenza della validità]
- Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur)
- Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade)
- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voimassaolon päättymispäivä)
- Licens giltig från (datum för giltighetstidens början) till (datum då giltighetstiden slutar).

I titoli di cui al secondo comma non vengono rilasciati tra il 1° marzo e la data corrispondente al 15 luglio meno il periodo di validità. I titoli di esportazione relativi a mele aventi altre destinazioni la cui validità copre in parte il periodo compreso tra il 1° marzo e il 14 luglio non possono formare oggetto di una modifica di destinazione verso i paesi elencati nel secondo comma.

6. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

#### Articolo 5

#### Disposizioni specifiche per il sistema B

1. In deroga all'articolo 2 bis, primo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, i titoli del sistema B di cui all'articolo 1, paragrafo 3, vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione dei prodotti ai fini della concessione di una restituzione al tasso vigente nel periodo di esportazione di cui trattasi.

Le domande di titoli si considerano presentate il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione dei prodotti. Se tale giorno coincide con una festività, le domande si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, per i titoli di esportazione di mele destinate a Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, le domande sono ricevibili soltanto tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo.

2. Le domande sono accompagnate da copia della dichiarazione di esportazione dei prodotti. Quest'ultima reca almeno una delle diciture seguenti:

- Exportación para la que se presentará una solicitud *a posteriori* de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución (sistema B)
- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)
- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)
- Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής (σύστημα B)
- Export to be the subject of an *a posteriori* application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)
- Exportation qui fera l'objet d'une demande *a posteriori* de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)
- esportazione che sarà oggetto di una domanda *a posteriori* di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)
- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd
- Exportação que será objecto de um pedido *a posteriori* de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)
- Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistusta (B-menettely)
- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

3. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 22, almeno una delle diciture seguenti:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96
- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

— Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2190/96

— Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96

— Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 2190/96

— Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2190/96

— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96

— Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96

— Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) n° 2190/96

— Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

— Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello riportato nell'allegato IV, il giovedì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), una comunicazione nella quale figurano, per ciascuna data di domanda ai sensi del paragrafo 1 e per singola categoria di prodotti:

- i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli o, se del caso, l'assenza di domande;
- i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate;
- i quantitativi non utilizzati.

Tale comunicazione riguarda i quantitativi per i quali le domande di titolo si considerano presentate nella penultima settimana precedente quella in corso.

5. Se i quantitativi richiesti di un prodotto superano o rischiano di superare il quantitativo indicativo previsto per il periodo di esportazione in corso, la Commissione può fissare una data che permetta di respingere le domande di titolo per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata successivamente a tale data durante il periodo di esportazione in corso.

6. Alla fine di ciascun periodo di esportazione, la Commissione verifica per ciascun prodotto, sulla base delle informazioni di cui dispone, se i quantitativi richiesti fuori dall'ambito dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, superano i quantitativi indicativi previsti, e fissa i tassi di restituzione definitivi.

In caso di superamento, la Commissione può ridurre il tasso della restituzione per tali operazioni.

Inoltre, per rispettare i limiti annuali derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato, la Commissione può fissare una percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti.

7. I titoli di esportazione sono rilasciati il quattordicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di esportazione dei titoli, per lo stesso periodo. Il titolo reca nella casella 22 almeno una delle diciture seguenti, completata con l'indicazione del tasso della restituzione fissato conformemente al paragrafo 6, primo comma, e del quantitativo, se del caso ridotto conformemente alla percentuale di rilascio di cui al paragrafo 6, terzo comma:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de ... kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de ... ecus/tonelada
- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på ... kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på ... ECU/ton
- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von ... kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von ... ECU/Tonne
- Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής για ποσότητα ... χιλιογράμμων των προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16 ύψους ... Ecu/τόνο
- Export licence without advance fixing of the refund for ... kilograms of products as listed in ox 16, at a rate of ECU .../tonne
- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de ... kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de ... écus/tonne
- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di ... kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di ... ECU/t
- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor ... kg van de in vak 16 genoemde produkten; de restitutie bedraagt ... ecu/ton
- Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de ... quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de ... ecus/tonelada.
- Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, ... kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä ... eua/tonni
- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av ... kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av ... ecu/ton.

Tuttavia, se il tasso della restituzione o la percentuale di rilascio, secondo quanto previsto al paragrafo 6, sono pari a zero, le domande sono respinte.

8. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli di cui ai paragrafi da 1 a 7.

Questi titoli sono presentati direttamente dall'interessato all'organismo incaricato del pagamento della restituzione all'esportazione. Detto organismo provvede all'imputazione e alla vidimazione del titolo.

#### Articolo 6

#### Disposizioni generali

1. Gli Stati membri designano il(i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli di esportazione e ne informano la Commissione.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni alle esportazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87.

Possono tuttavia figurare simultaneamente più codici sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, sempreché tali codici appartengano alla stessa categoria di prodotti e che i rispettivi tassi di restituzione siano identici.

A norma dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, per categoria si intendono le classi di prodotti seguenti:

- pomodori del codice NC 0702 00;
- mandorle sgusciate del codice NC 0802 12;
- nocciole dei codici NC 0802 21 e 0802 22;
- noci comuni con guscio del codice NC 0802 31;
- arance del codice NC 0805 10;
- clementine dei codici NC 0805 20 11, 0805 20 21 e 0805 20 31;
- monreal e satsuma dei codici NC 0805 20 13, 0805 20 23 e 0805 20 33;
- mandarini e wilkings dei codici NC 0805 20 15, 0805 20 25 e 0805 20 35;
- tangerini dei codici NC 0805 20 17, 0805 20 27 e 0805 20 37;
- altri ibridi simili di agrumi dei codici NC 0805 20 19, 0805 20 29 e 0805 20 39;
- limoni dei codici NC 0805 30 20, 0805 30 30 e 0805 30 40;
- limette del codice NC 0805 30 90;
- uve da tavola del codice NC 0806 10;
- mele del codice NC 0808 10;
- pesche e pesche noci del codice NC 0809 30.

3. Nelle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate tramite i formulari riportati negli allegati del presente regolamento i quantitativi sono ripartiti distinguendo tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nell'ambito dell'aiuto alimentare di cui dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

Qualora il giorno previsto per la comunicazione coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione l'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale.

La comunicazione si effettua via telefax o mediante qualsiasi altro dispositivo di posta elettronica.

4. I titoli non sono trasferibili.

5. Oltre alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87, il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione:

- per i prodotti per i quali è stata fissata una norma comune di qualità, del certificato di controllo previsto all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2251/92;
- per i prodotti per i quali non è stata fissata una norma comune di qualità e sempreché siano applicabili prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, di un documento rilasciato dagli organismi di controllo degli Stati membri dal quale risulta che, al momento del controllo, i prodotti rispondevano alle prescrizioni suddette.

Tuttavia, per le consegne di ortofrutticoli di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3665/87, sempreché questi ultimi riguardino quantitativi di peso pari o inferiore a 500 kg per categoria di prodotto, la presentazione

- del certificato di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2251/92,  
o
- del documento rilasciato in applicazione del primo comma, secondo trattino,

non è richiesta per il pagamento della restituzione relativa alle operazioni per le quali non si applica la procedura di

cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o al regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

#### Articolo 7

##### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1488/95 è abrogato. Restano tuttavia applicabili le disposizioni dell'articolo 4 di tale regolamento per quanto riguarda la concessione dei titoli recanti fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento, chiesti anteriormente al 18 novembre 1996, nonché le disposizioni degli articoli 5 e 6 di detto regolamento per quanto riguarda la concessione dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, chiesti per le esportazioni per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata anteriormente al 25 novembre 1996.

I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato V.

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il regime relativo alla concessione di restituzioni secondo i sistemi A 1 e A 2 è applicabile dal 18 novembre 1996 ai titoli dei sistemi A 1 e A 2 chiesti a partire da tale data, mentre il regime relativo alla concessione di restituzioni secondo il sistema B è applicabile dal 25 novembre 1996 ai titoli del sistema B chiesti per esportazioni per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata dopo il 24 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.



## ALLEGATO III

Formulario per la comunicazione dei dati previsti all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2190/96

## TITOLI A1 E A2

Stato membro:

Data:

Prodotto (nome del prodotto)	Domande ritirate		Titoli e quantitativi non utilizzati		Tasso di restituzione (ECU/t netta)
	Aiuto alimentare (GATT) (chilogrammi)	Altri (chilogrammi)	Aiuto alimentare (GATT) (chilogrammi)	Altri (chilogrammi)	

## ALLEGATO IV

Formulario per la comunicazione dei dati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2190/96

## TITOLI B

Stato membro:

Data di domanda dei titoli (\*):

Prodotto (nome del prodotto)	Domande di titoli		Domande ritirate		Quantitativi non utilizzati	
	Aiuto alimentare (GATT) (chilogrammi)	Altri (chilogrammi)	Aiuto alimentare (GATT) (chilogrammi)	Altri (chilogrammi)	Aiuto alimentare (GATT) (chilogrammi)	Altri (chilogrammi)

(\* ) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

## ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA			
Regolamento (CE) n. 1488/95		Presente regolamento	
Articolo	Paragrafo	Articolo	Paragrafo
1	1	1	2 e 3
1	2		
1	3	1	4
2		6	1
3	1	2	1
3	2	6	2
3	3	4	2
3	4	4	3
4	1	2	3
4	2	2	4
4	3	4	5
4	4	2	5
4	5	4	6
5	1	5	1
5	2	5	1 e 2
5	4	5	3
5	5	5	7
5	6	5	8
6		5	6
7			
8		2	2
		5	4
		4	4
		6	3
9		6	5
10			

## REGOLAMENTO (CE) N. 2191/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1996

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96<sup>(4)</sup>;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in

particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96<sup>(8)</sup>, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 100	01	22,00
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 130	01	20,50
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 150	01	19,00
1001 90 99 000	03	6,00	1101 00 15 170	01	17,50
	02	0	1101 00 15 180	01	16,00
1002 00 00 000	03	21,50	1101 00 15 190	—	—
	02	0	1101 00 90 000	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	41,00
1003 00 90 000	03	21,50	1102 10 00 700	—	—
	02	0	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 200	01	22,00 (3)
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	—	— (3)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	—	—	1103 11 90 200	01	22,00 (3)
1007 00 90 000	—	—	1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein, Ceuta e Melilla.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2192/96 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della  
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	46,1
	999	46,1
0707 00 40	052	68,5
	624	124,4
	999	96,5
0709 90 79	052	75,5
	999	75,5
0805 20 31	052	85,5
	204	97,3
	999	91,4
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	60,1
	999	60,1
0805 30 40	052	67,1
	388	45,2
	400	83,7
	528	49,4
	600	54,0
	999	59,9
0806 10 50	052	126,2
	400	257,9
	999	192,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	45,9
	064	44,7
	400	79,0
	404	70,5
	999	60,0
0808 20 67	052	72,0
	064	79,4
	400	58,9
	624	62,2
	999	68,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1996

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto

(96/640/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto<sup>(1)</sup> prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di riso originario e proveniente da tale paese, entro i limiti di un volume massimo annuo di 32 000 tonnellate, a condizione che sia riscossa una tassa all'esportazione; che, secondo il medesimo accordo, la Comunità può adeguare tale regime in caso di modifica della propria normativa, tenendo conto degli interessi dell'Egitto;

considerando che, con l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a sostituire i prelievi variabili con dazi doganali; che tale sostituzione rende necessario un adeguamento dell'accordo con l'Egitto;

considerando che la Comunità ha a tal fine negoziato, con la Repubblica araba d'Egitto, un accordo in forma di scambio di lettere sull'adeguamento di tale regime;

considerando che è opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di riso originario e proveniente dall'Egitto.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità<sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

Le modalità d'applicazione dell'accordo, comprese le eventuali misure di sorveglianza, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76<sup>(2)</sup>.

Qualora l'applicazione dell'accordo richiedesse una stretta cooperazione con la Repubblica araba d'Egitto, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti atti a garantire tale cooperazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. SPRING

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18).



*Lettera n. 2*

Bruxelles, 4 novembre 1996.

Signor . . . . .,

mi prego di assicurare ricezione della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi prego di far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, concernente il regime di importazione nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana.

Secondo tale accordo, il dazio doganale da applicarsi all'atto dell'importazione di riso (codice NC 1006) originario e proveniente dall'Egitto è il dazio calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1418/76, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo.

L'applicazione della prevista riduzione ai dazi doganali non è più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione del prodotto.

Questa riduzione dei dazi doganali si applica a decorrere dal 1° maggio 1996.


Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del governo della Repubblica araba d'Egitto.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il Governo  
della Repubblica araba d'Egitto*



---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1996

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto

(96/641/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regime d'importazione per le arance è stato modificato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay;

considerando che tale nuovo regime può avere un effetto negativo sulle importazioni tradizionali nella Comunità di arance in provenienza dell'Egitto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto<sup>(1)</sup>, la Comunità, qualora siano modificate le norme esistenti, può modificare il regime stabilito dall'accordo per i prodotti interessati;

considerando che la Comunità ha concordato con la Repubblica araba d'Egitto che, in attesa della conclusione di un nuovo accordo euromediterraneo, il regime di cui sopra sarà adottato mediante un accordo in forma di scambio di lettere;

considerando che è attualmente opportuno approvare tale ultimo accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità<sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

Se necessario, la Commissione adotta le modalità d'applicazione dell'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72<sup>(3)</sup>.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. SPRING

<sup>(2)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretario generale del Consiglio.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

<sup>(1)</sup> GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1.

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto, sull'adeguamento del regime di importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto**

*Lettera n. 1*

Bruxelles, 4 novembre 1996.

Signor.....,

mi prego di far riferimento alle consultazioni svoltesi tra le autorità egiziane e i servizi della Commissione europea sull'applicazione dei nuovi impegni assunti nell'ambito dell'OMC in seguito all'Uruguay Round.

Queste consultazioni avevano per obiettivo di garantire all'Egitto, in attesa della conclusione dell'accordo euromediterraneo e a norma dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione, preferenze equivalenti a quelle previste nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Per le arance fresche del codice ex 0805 10 è stato convenuto quanto segue:

1. Dal 1° dicembre al 31 maggio il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a 0 è pari a 273 ecu/t, per una quantità massima di 8 000 tonnellate.
2. Questo prezzo di entrata concordato è ridotto nelle stesse proporzioni e allo stesso ritmo dei prezzi di entrata consolidati nell'ambito dell'OMC.
3. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico è pari al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo di entrata.
4. Se il prezzo di entrata di una determinata partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti. Esso si applica dal 1° dicembre 1996.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor....., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per la Comunità europea*



*Lettera n. 2*

Bruxelles, 4 novembre 1996.

Signor . . . . .,

mi prego assicurare ricezione della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego di far riferimento alle consultazioni svoltesi tra le autorità egiziane e i servizi della Commissione europea sull'applicazione dei nuovi impegni assunti nell'ambito dell'OMC in seguito all'Uruguay Round.

Queste consultazioni avevano per obiettivo di garantire all'Egitto, in attesa della conclusione dell'accordo euromediterraneo e a norma dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione, preferenze equivalenti a quelle previste nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Per le arance fresche del codice ex 0805 10 è stato convenuto quanto segue:

1. Dal 1° dicembre al 31 maggio il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotto a 0 è pari a 273 ecu/t, per una quantità massima di 8 000 tonnellate.
2. Questo prezzo di entrata concordato è ridotto nelle stesse proporzioni e allo stesso ritmo dei prezzi di entrata consolidati nell'ambito dell'OMC.
3. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico è pari al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo di entrata.
4. Se il prezzo di entrata di una determinata partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle due parti. Esso si applica dal 1° dicembre 1996.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica araba d'Egitto*



---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1996

recante creazione di un comitato consultivo dell'energia

(96/642/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che nel Libro bianco della Commissione «Una politica dell'Energia per l'Unione europea» [COM(95) 682], del 13 dicembre 1995, è prevista la creazione di un comitato consultivo dell'energia;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1996, prende nota con soddisfazione della portata e della trasparenza delle consultazioni avvenute con le organizzazioni che rappresentano i fornitori e i consumatori di energia nella Comunità sulla base del Libro verde e invita la Commissione a continuare questo processo di consultazione nel quadro di una politica energetica comunitaria;

considerando che le autorità nazionali e gli operatori economici del settore riconoscono la necessità di un dialogo tra i rappresentanti del settore dell'energia e i servizi della Commissione;

considerando che questo dialogo deve consentire alla Commissione di raccogliere in particolare pareri pertinenti sugli obiettivi della politica europea dell'energia e la sua attuazione;

considerando che il programma quadro di RST, basato sul trattato CE e sul trattato Euratom garantisce lo sviluppo tecnologico nei settori dell'energia non nucleare e dell'energia nucleare;

considerando che occorre istituire un comitato consultivo dell'energia la cui struttura ed organizzazione siano atte a rispondere agli obiettivi della Commissione;

considerando che è importante per la Commissione consultare un organo rappresentativo dei vari settori dell'energia;

considerando che occorre dare a questo comitato uno statuto basato sull'esperienza acquisita,

DECIDE:

### Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo dell'energia, qui di seguito denominato «Comitato».

2. Il comitato è composto da personalità eminenti provenienti dai settori della produzione, della distribuzione, del consumo, dei sindacati del settore energetico, nonché da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.

### Articolo 2

#### Missione

1. Il comitato può essere consultato da parte della Commissione su tutti i problemi relativi alla politica comunitaria dell'energia.

2. Il comitato formula pareri o invia relazioni alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa; le deliberazioni del comitato non sono sottoposte ad alcun voto.

3. Quando la Commissione sollecita un parere o una relazione del comitato, in virtù del secondo paragrafo, essa può stabilire i termini entro i quali il parere deve essere fornito oppure la relazione deve esserle inviata.

### Articolo 3

#### Composizione

1. Il comitato comprende 31 (trentuno) membri;
2. I posti sono attribuiti come segue:
  - 15 membri in rappresentanza dei professionisti del settore energetico nel suo insieme,
  - 8 membri in rappresentanza dei consumatori dell'energia,
  - 6 membri in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori del settore,
  - 1 membro in rappresentanza della protezione dell'ambiente,
  - 1 rappresentante dei servizi della Commissione.

*Articolo 4***Nomine**

1. I membri titolari e i membri supplenti del comitato sono nominati dalla Commissione.
2. Per ogni membro titolare, è designato un membro supplente.
3. Le organizzazioni europee del settore dell'energia (industria, consumatori, sindacati) e della protezione dell'ambiente propongono, su richiesta della Commissione, un elenco di tre persone per ogni posto (titolari e supplenti).
4. I candidati proposti per un posto da parte delle organizzazioni devono essere di nazionalità diversa.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro (ai sensi dell'articolo 10) soltanto in caso di impedimento o assenza del membro titolare.

*Articolo 5***Mandato**

1. La durata del mandato dei membri titolari del comitato e dei supplenti è di tre (3) anni ed è rinnovabile una volta.

La Commissione si riserva però la possibilità di porre fine al mandato prima della sua scadenza.

2. Allo scadere del loro mandato, i membri del comitato e i supplenti restano in funzione fintanto che non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
3. Il mandato di un membro prende fine prima della scadenza del mandato a seguito di dimissioni o decesso. Il mandato di un membro può anche terminare se l'organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

Il membro titolare è sostituito per il periodo ancora da coprire, secondo la procedura di cui all'articolo 4.

4. Le funzioni esercitate non sono remunerate.

*Articolo 6***Pubblicazione**

L'elenco dei membri è pubblicato per informazione dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 7***Presidenza**

1. Il comitato elegge tra i suoi membri, per una durata di tre anni, un presidente. L'elezione ha luogo alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

2. Il comitato, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, elegge ogni tre anni tra i suoi membri tre (3) vicepresidenti che rappresentano rispettivamente l'industria, i consumatori e i sindacati.

3. Il presidente e i vicepresidenti il cui mandato è scaduto restano in funzione fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

4. In caso di cessazione del mandato del presidente o di uno dei vicepresidenti, si provvede alla sostituzione per la durata del mandato che resta da coprire, secondo la procedura di cui al primo e secondo comma.

*Articolo 8***Ufficio di presidenza**

1. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.
2. L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.
3. L'ufficio di presidenza può invitare i relatori di qualsiasi gruppo di lavoro di cui all'articolo 10 a partecipare alle proprie riunioni.

*Articolo 9***Segreteria**

La Commissione esplica le funzioni di segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

*Articolo 10***Gruppi di lavoro**

1. Per realizzare l'obiettivo definito all'articolo 2, il comitato può:
  - a) istituire gruppi di lavoro ad hoc e può autorizzare un membro a farsi sostituire da un esperto ufficialmente designato in seno ad un gruppo di lavoro. Il rappresentante così nominato ha gli stessi diritti del membro titolare che sostituisce nelle riunioni del gruppo di lavoro.
  - b) proporre alla Commissione di invitare degli esperti per assisterlo in determinati lavori.
2. I gruppi di lavoro sono composti al massimo di 11 membri.
3. La costituzione di un gruppo di lavoro è subordinata ad un'autorizzazione di bilancio preventiva della Commissione.

*Articolo 11***Osservatori**

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro in veste di osservatori.

*Articolo 12***Pareri e relazioni**

Il comitato trasmette i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Nel caso in cui il parere o il rapporto richiesto raccolgono l'accordo unanime del comitato, esso stabilisce delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto. Se un parere o una relazione non raccolgono l'accordo all'unanimità, il comitato trasmette alla Commissione le opinioni divergenti espresse al suo interno.

*Articolo 13***Riunioni**

1. Il comitato e l'ufficio di presidenza si riuniscono presso la sede della Commissione.
2. Il comitato e l'ufficio di presidenza sono convocati su iniziativa del presidente o dietro richiesta della maggioranza dei loro membri.

*Articolo 14***Riservatezza**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a rispettare la riservatezza dei lavori.

*Articolo 15***Revisione**

La Commissione, dopo aver sentito il comitato, ha la facoltà di rivedere la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1996

**recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/643/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che in Bulgaria sono insorti focolai di afta epizootica;

considerando che gli Stati membri autorizzano le importazioni di artiodattili vivi e dei loro prodotti dalla Bulgaria in forza della vigente normativa comunitaria; che, pertanto, la situazione esistente in Bulgaria rappresenta una grave minaccia per il patrimonio zootecnico degli Stati membri, in considerazione degli scambi di animali vivi e dei relativi prodotti;

considerando che è opportuno adottare misure intese a proteggere la Comunità dal rischio d'introduzione di questa malattia;

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei in considerazione dell'afta epizootica<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/414/CE<sup>(5)</sup>, autorizza, a determinate condizioni, l'importazione di animali vivi, di carni fresche e di alcuni prodotti a base di carne originari o provenienti da tali paesi, tra cui la Bulgaria;

considerando che la decisione 95/340/CE della Commissione<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/584/

CE<sup>(7)</sup>, reca un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; che la Bulgaria figura in questo elenco; che occorre assicurare che i latticini importati abbiano subito un trattamento idoneo a distruggere il virus;

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione<sup>(9)</sup>, stabilisce le condizioni per l'importazione di involucri di origine animale, di pelli e cuoi, di ossa, corna, zoccoli e relativi derivati, di trofei di caccia e di lana e pelo non trasformati; che questi prodotti possono essere importati soltanto dopo aver subito un trattamento idoneo a distruggere il virus; che, tuttavia, alcuni altri prodotti possono essere comunque importati; che questo materiale comporta un rischio;

considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione e il transito di artiodattili vivi, nonché l'importazione di taluni prodotti di origine animale provenienti dalla Bulgaria; che, tuttavia, alcuni prodotti possono essere importati a condizione che siano stati sottoposti a particolari trattamenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/242/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato B, il termine «Bulgaria» è soppresso;
- 2) Nell'allegato A è aggiunto il termine «Bulgaria».

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 6. 7. 1996, pag. 58.<sup>(6)</sup> GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38.<sup>(7)</sup> GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 20.<sup>(8)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari originari della Bulgaria, a meno che non abbiano subito un trattamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 della decisione 95/340/CE.

2. Fatte salve le disposizioni della decisione 93/242/CEE, gli Stati membri non autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti delle specie bovina, ovina, caprina o di altri artiodattili, originari del territorio della Bulgaria:

- sangue ed emoprodotti di cui all'allegato I, capitolo 7 della direttiva 92/118/CEE;
- materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi per animali o ad uso tecnico o farmaceutico di cui all'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE;
- letame di origine animale di cui all'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE.

3. Il divieto di cui al primo trattino del paragrafo 2 non si applica agli emoprodotti che abbiano subito il trattamento previsto all'allegato I, capitolo 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano i prodotti di origine animale trattati in

conformità con il paragrafo 1 o con il paragrafo 3 e di cui è autorizzata l'importazione in provenienza dalla Bulgaria rechino la dicitura seguente:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 96/643/CE della Commissione recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria».

*Articolo 3*

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*